



PROVINCIA DI VICENZA
AREA RISORSE E SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Contrà SS. Apostoli, n. 18 - 36100 VICENZA - C. Fisc. P. IVA 00496080243 - Tel. 0444/908111
e-mail: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI – ANNO 2025

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce la premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa.

In data 16/07/2024 è stato sottoscritto il CCNL dell'area Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, il quale fa salva la disciplina relativa alla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, prevista dall'art. 57 CCNL 2016-2018.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo	Descrizione	Importo
Art. 57, comma 2, lett. a), CCNL 2016-2018	Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020 (determinazioni dirigenziali n. 530 del 14/05/2020 e n. 1510 del 03/12/2020)	€ 176.487,00
Art. 57, comma 2, lett. a), CCNL 2016-2018	RIA del personale cessato fino al 31/12/2020 (<u>pari ad € 499,77: importo non inserito perché comporterebbe superamento del limite del salario accessorio</u>)	€ 0,00
Art. 56, comma 1, CCNL 2016-2018	Incremento pari al 1,53% del monte salari 2015, a decorrere dal 01/01/2018 (<u>incremento non soggetto al limite del salario accessorio 2016/2018</u>)	€ 12.820,51
Art. 39, comma 1, CCNL 2019-2021	Incremento pari al 2,01% del monte salari 2018, a decorrere dal 01/01/2021 (<u>incremento non soggetto al limite del salario accessorio 2016/2018</u>)	€ 7.935,82
Totale		€ 197.243,33

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

In questa parte si commentano gli incrementi del Fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl. Tale tipologia di incremento ha caratteristica di *risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità* e viene quindi acquisita definitivamente al Fondo in esame a seguito della stipula definitiva del Contratto collettivo nazionale di riferimento, con le decorrenze ivi indicate.

A tal proposito, si richiamano, come già evidenziato nel prospetto di cui sopra:

- l'art. 56, comma 1, CCNL 2016-2018, che prevede l'incremento pari al 1,53% del monte salari 2015, a decorrere dal 01/01/2018 (incremento non soggetto al limite del salario accessorio 2016/2018), pari ad € 12.820,51. Ai sensi del comma 2, tali risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 (€ 409,50) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.
- l'art. 39, comma 1, CCNL 2019-2021, che prevede l'incremento pari al 2,01% del monte salari 2018, a decorrere dal 01/01/2021, pari ad € 7.935,82 (incremento non soggetto al limite del salario accessorio 2016/2018). Ai sensi del comma 2, tali risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, comma 4 e 5 (€ 780,00), e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Con riferimento a tali importi, si ricorda che essi non sono soggetti al limite del salario accessorio 2016/2018, in quanto a tenore dell'art. 11, comma 1, D.L. 135/2018, *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*.

- l'art. 57, comma 2, lett. e), CCNL 2016-2018, che prevede le risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

A tal proposito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con pareri prot. n. 179877 del 01/09/2020 e prot. n. 12454 del 15/01/2021 sull'applicazione dello stesso art. 33, comma 1-bis, ultimo periodo, D.L. 34/2019, fornisce istruzioni in merito alle modalità applicative da seguire per calcolare l'adeguamento del limite del salario accessorio 2016/2018, avuto riguardo alle disposizioni di legge appena innanzি menzionate.

Orbene, il salario accessorio del personale dirigente soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, nell'anno 2018, risultava pari ad € 306.416,00 (determinazione dirigenziale n. 1573 del 20/12/2018).

Il numero del personale dirigente a tempo indeterminato e determinato della Provincia di Vicenza in servizio al 31/12/2018 era pari a 3 unità (calcolo eseguito attenendosi alle indicazioni contenute nel precitato parere MEF-RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020).

Il valore medio pro-capite del salario accessorio del personale dirigente soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2018, deve conseguentemente essere quantificato in un ammontare pari ad € 102.138,67.

La previsione del personale dirigente in servizio al 31/12/2025, elaborata sulla scorta delle cessazioni dal servizio già concretizzatesi nel corso dell'esercizio finanziario in corso, nonché sulla base delle assunzioni programmate con il PIAO 2025-2027 (Sottosezione 3.3, recante il "Piano triennale dei fabbisogni di personale"), risulta pari a 3 unità (dato quantificato tenendo conto del numero complessivo dei cedolini stipendiali previsti per il corrente anno 2025).

Considerato pertanto che, al momento, risulta la previsione di un'esatta corrispondenza del personale dirigente in servizio al 31/12/2025 rispetto alla situazione in essere al 31/12/2018, e che conseguentemente il limite del salario accessorio 2016/2018, per lo stesso personale, rimane invariato.

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA personale cessato).

A tal proposito, si richiama, come già evidenziato nel prospetto di cui sopra, l'art. 57, comma 2, lett. a), CCNL 2016-2018, che prevede l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio fino al 31/12/2020, compresa la quota di tredicesima mensilità.

L'importo confluiscce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno ed è pari ad € 499,77.

In coerenza con le costituzioni del Fondo dal 2018 in poi, si ritiene tuttavia di non inserire il predetto importo di € 499,77 perché comporterebbe superamento del limite, così come risultante nel 2018 a seguito del trasferimento di parte del personale presso i CPI.

Sezione II – Risorse variabili

Riferimento normativo	Descrizione	Importo
Art. 57, comma 2, lett. b), CCNL 2016-2018	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001	
	Compensi legali agli avvocati per sentenze favorevoli all'Ente, nei termini previsti dalle disposizioni di cui all'art. 9 D.L. 90/2014 (compensi non soggetti al limite del salario accessorio 2016/2018)	€ 30.000,00
Totale		€ 30.000,00

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

1. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione I, eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III: € 197.243,33
2. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione II, eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III: € 30.000,00
3. Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti: € 227.243,33

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nel modulo precedente, consente all’Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nel modulo precedente (**Modulo I - Costituzione del Fondo**), ivi incluse le poste eventualmente contabilizzate come temporaneamente all’esterno del Fondo. Lo schema è completato dalle voci del Fondo come certificate relative all’anno immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro.

Descrizione	Anno 2024	Anno 2025	Differenza
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 222.866,96	€ 197.243,33	-€ 25.623,63
Totale risorse variabili	€ 34.500,00	€ 30.000,00	-€ 4.500,00
Totale	€ 257.366,96	€ 227.243,33	-€ 30.123,63

La diminuzione delle risorse fisse rispetto al 2024 deriva dall’inserimento *una tantum* di tutte le voci di incremento derivanti dal rinnovo contrattuale. Anziché prevederle in ciascuna annualità dei singoli Fondi, per economia e maggiore trasparenza, sono stati interamente inseriti nel Fondo del 2024. In particolare, non è più previsto l’incremento dello 0,46% del monte salari 2018 a decorrere dal 01/01/2020 (€ 1.816,16) e l’incremento del 2,01% del monte salari 2018 a decorrere dal 01/01/2021 (€ 31.743,29); detto incremento è rimasto solo limitatamente all’importo annuo del 2025 che è pari ad € 7.935,82.

Si dà atto infine che, nel Fondo del 2024, erano disponibili risorse dell’anno 2023 non integralmente utilizzate, per € 4.500,00. Tali risorse sono state utilizzate nel 2024 per € 4.000,00 per finalità di welfare integrativo ai sensi dell’art. 26 CCNL 2019-2021. I rimanenti € 500,00 sono confluiti nelle economie di bilancio, non essendo perciò più riutilizzabili nel presente Fondo.

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le “destinazioni” fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative “risorse” fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione (come quelle relative alle quote di progettazione definite in applicazione dell’articolo 92, commi 5-6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163). Tali limiti debbono risultare correttamente presidiati sia nella fase programmatica della gestione che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo.

La relazione tecnico-finanziaria dà conto nel presente Modulo del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatica della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell’Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione.

In particolare, le somme relative al Fondo sono imputate nei vari interventi della spesa del personale, riferiti ai vari centri di costo previsti nel bilancio di previsione, e quindi la verifica tra il sistema contabile e i dati del fondo sono costantemente monitorati.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

È stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente.

Come dato atto nel Modulo III, non sono presenti e quindi non vengono proposte alla certificazione economie contrattuali del Fondo 2024.